

il regolamento pone a carico delle regioni, delle province e dei comuni l'obbligo di trasmettere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 490 del 1999 (Testo unico in materia di beni culturali e ambientali — articolo relativo all'individuazione dei beni di enti pubblici e privati). Fermi restando i casi di inalienabilità prima ricordati, l'alienazione dei beni inseriti in questi elenchi (modificabili e integrabili dal Soprintendente regionale) è soggetta ad autorizzazione del ministero per i beni e le attività culturali;

la normativa redatta ed approvata tra il 1998 ed il 2000 rappresenta la punta più avanzata della riflessione teorica e giuridica in materia di modifiche del titolo di proprietà del patrimonio immobiliare statale avente valore storico-artistico;

la formale abrogazione di tale normativa ad opera del decreto-legge 351 del 25 settembre 2001 rappresenta un pericoloso passo indietro rispetto a tali risultati, una mortificazione dell'impegno e della collaborazione prestata dagli enti locali e dalle associazioni di tutela e, di fatto, l'abdicazione da parte del ministero per i beni e le attività culturali dal suo ruolo di tutela —:

se fosse a conoscenza della norma inserita nel decreto-legge, se il ministero sia stato minimamente coinvolto nella fase di redazione di tale norma o se, anche in questo caso, esattamente come nel caso del provvedimento sulle ristrutturazioni interne degli edifici proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti professor Lunardi, pochi mesi fa, il ministero per i beni e le attività culturali non sia stato neanche consultato;

in caso contrario quale sia la sua opinione rispetto a tale provvedimento;

se sia consapevole del fatto che tutta l'attività normativa del Governo in materia di tutela dei beni culturali stia di fatto marginalizzando e cancellando le prerogative di tutela affidate al ministero;

se abbia intenzione di assumere, in questo come in altri casi, iniziative politiche e legislative presso il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene per tentare di invertire questa triste ma oramai inesorabile tendenza del Governo a ritenere del tutto marginali le politiche di tutela dei beni culturali ed il ruolo del Ministero. (4-00931)

\* \* \*

#### DIFESA

##### *Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, all'articolo 4, stabilisce per il personale delle Forze armate, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata, dei sei aumenti periodici di stipendio già prevista per gli ufficiali dell'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 dall'articolo 32, comma 9-*bis* della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dell'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

in luogo della promozione, i sei scatti aggiuntivi di stipendio ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita erano stati estesi anche ai sottufficiali delle Forze armate, ai marescialli e agli appuntati dei Carabinieri che cessano dal servizio per età o perché deceduti o divenuti inabili, dall'articolo 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231;

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, prevedendo che i sei aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a qualsiasi

altro beneficio ai fini pensionistici sono attribuiti all'atto di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, risana una situazione di discriminazione nei confronti di quei Carabinieri che lasciano l'Arma sia per motivi disciplinari sia per collocamento a domanda, e quindi non solo per i motivi di cui al comma 15-bis del decreto-legge n. 379 del 1987;

l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 stabilisce che tali disposizioni si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 1° gennaio 1998 —:

se il Ministro, per evitare una ulteriore discriminazione nei confronti del personale collocato in quiescenza prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, intenda attivarsi affinché siano estesi i benefici previsti per il personale delle Forze armate cessato dal servizio per qualsiasi causa a partire dal 1° gennaio 1998 anche a coloro che sono in congedo prima di tale data o quantomeno estenderli a tale personale a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

(2-00093)

« Dorina Bianchi ».

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

IV Commissione:

TUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

alla luce della recente normativa in materia di dismissione dei beni immobili dello Stato, di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare —:

quali novità siano allo studio in materia di dismissioni dei beni immobili della Difesa già inclusi negli elenchi dei beni dismissibili e se siano prevedibili conseguenze sulle procedure già previste;

se inoltre è prevedibile un ampliamento dei beni dismissibili, con particolare riferimento alla Provincia di Taranto.

(5-00252)

MOLINARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

gli ultimi tre scaglioni di leva, 7°-8°-9°, nel corso di quest'anno, hanno evidenziato presso i Centri Addestramento Reclute, ed in particolare a Potenza, un numero di militari incorporati sensibilmente inferiore a quello previsto dai tabulati;

le ragioni di tale riduzione sono dovute, oltre che al calo demografico, all'aumento delle domande di esonero e alla crescita sensibile di chi svolge il Servizio Civile;

tale situazione sta determinando notevoli difficoltà legate anche alla organizzazione delle strutture di incorporamento —:

quali misure intenda attivare per il Car di Potenza in considerazione della rilevanza logistica, per il Mezzogiorno, della struttura, anche riammodernata, con la possibilità di accentrare in pochi centri la funzione dell'addestramento di base per i giovani soldati incorporati. (5-00253)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in territorio del comune di Roasio (Vercelli) insistono capannoni militari abbandonati ed incustoditi;

l'assoluta mancanza di manutenzione rischia di rovinare irrimediabilmente un cospicuo patrimonio immobiliare;

il comune di Roasio ed il Consorzio Bonifica della Boraggia (quest'ultimo Ente di Diritto Pubblico istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950 n. 3862) hanno manifestato vivo interesse all'acquisizione delle aree e degli immobili dismessi al fine di adibirli a

nuova destinazione ambientale-turistico ricreativa, come peraltro già previsto nel Programma Integrato di Sviluppo Ecocompatibile del territorio Barraggivo, in fase di redazione, sul quale è già stato espresso parere favorevole da parte della regione Piemonte con nota protocollo 641/U.C. del 15 maggio 2001;

è di primaria importanza e di assoluta urgenza, per gli Enti interessati, acquisire dette aree e detti immobili —:

se non ritenga di dover attivare senza indugio le procedure previste, dalla normativa vigente per la cessione delle aree e degli immobili dismessi dall'Amministrazione Militare ed insistenti in territorio del Comune di Roasio (Vercelli) alla partita catastale n. 693 del Nceu di detto comune (per quanto riguarda gli immobili) e alla partita catastale n. 5954 del Nct di detto comune (per quanto riguarda le aree). (4-00934)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIANNI MANCUSO, GHIGLIA, LUIGI MARTINI, GALLO, ARRIGHI, PATARINO e CIRIELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

domenica 23 settembre 2001 a Coltano (Pisa) si sono radunate, malgrado proibitive condizioni meteorologiche, circa 700 persone per assistere ad una Santa Messa al campo in suffragio dei caduti e dei dispersi nel 1945 nel Pow USA 337;

due picchetti armati della Marina e dell'Esercito dovevano presenziare alla cerimonia ed all'uopo erano stati espressamente comandati;

i picchetti armati non si sono presentati con grande rammarico di tutti i presenti e, ad oggi, il Presidente dell'Associazione Reduci da Coltano di Firenze non è ancora riuscito ad avere una spiegazione circa la mancata presenza dei picchetti militari —:

quali siano le ragioni che hanno impedito la già programmata partecipazione di due picchetti armati durante la celebrazione della Santa Messa a Coltano

il 23 settembre 2001 organizzata dall'Associazione dei Reduci. (4-00936)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

LUMIA, DIANA, DE LUCA, FINOCCHIARO, REALACCI, SINISCALCHI, CENNAMO, BOVA, CALDAROLA, LEONI, ROTUNDO, RUGGHIA, DUCA, SASSO, SODA e ROGNONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 febbraio 1998 ai sensi delle leggi n. 575 del 1965 e n. 646 del 1982 cosiddetta Rognoni — La Torre) veniva disposta con decreto irrevocabile la confisca integrale di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale della sas Castelsandra, e in specie l'intero complesso edilizio ospitante l'ex Hotel Castelsandra;

in data 7 ottobre 1999, con decreto n. 32375 del Direttore centrale per i servizi immobiliari — Direzione gestione beni confiscati dell'Agenzia del demanio, tali beni venivano trasferiti, ai sensi della legge n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate (Salerno) con specifica destinazione di « Centro Mediterraneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attività ecocompatibili »;

con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre 1998 veniva confermata la demanialità delle aree sulle quali insistono i manufatti costituenti il complesso alberghiero;

con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 il Direttore della citata Agenzia del demanio revocava il precedente suo decreto n. 32375 del 7 ottobre 1999 in quanto la confisca doveva ritenersi impro-